



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Mario BERTUZZI - Presidente
- Tiziana MACCARRONE - Consigliere
- Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere
- Cesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere
- Annachiara MASSAFRA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 30272/21

C.C. 21/01/2025

Appalto –
Pagamento
corrispettivo –
Quietanza a saldo
lavori eseguiti

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30272/2021) proposto da:

Ditta [redacted] (P.IVA:

[redacted] in persona del suo titolare [redacted]

(C.F.: [redacted] rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall'Avv. [redacted]

elettivamente domiciliato in Roma, [redacted] presso

lo studio dell'Avv. [redacted]

- *ricorrente* -

contro

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 546/2020, pubblicata il 31 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.



FATTI DI CAUSA

1.- Previo espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo *ante causam*, con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2005, l' [REDACTED] in persona del suo omonimo titolare, conveniva, davanti al Tribunale di Oristano, [REDACTED] al fine di sentire condannare il convenuto al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per le opere eseguite in ordine alla realizzazione di un fabbricato ad uso agrituristico su un terreno di proprietà del [REDACTED] sito in agro di [REDACTED] all'esito del terzo Sal completato, cui seguiva l'invito del committente a rilasciare il cantiere con l'impegno assunto di saldare quanto spettante per le opere realizzate, nella misura di euro 30.274,73 o della diversa somma determinata in corso di causa.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto, in ragione dell'avvenuto saldo di quanto dovuto. Formulava altresì domanda riconvenzionale, con cui chiedeva che fossero accertati i vizi della costruzione segnatamente individuati, con il risarcimento dei danni anche per il ritardo nel rilascio del cantiere.

Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpellato e testimoniale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 849/2015, depositata il 19 novembre 2015, condannava [REDACTED] al pagamento, in favore della ditta [REDACTED] della somma di



euro 17.437,71, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, con il rigetto delle spiegate riconvenzionali.

2.- Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2016, [REDACTED] proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando che, quanto alle quietanze di pagamento rilasciate da [REDACTED] il termine "saldo" utilizzato nelle due dichiarazioni liberatorie escludeva che, in ordine alle opere eseguite per le causali di cui alle fatture nn. [REDACTED] fosse dovuto alcunché.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale instava per il rigetto dell'impugnazione e per la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nel corso del giudizio di gravame era espletato un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] per il titolo emarginato, della somma di euro 4.812,83, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, *in limine*, risultava dirimente chiarire la portata interpretativa delle scritte denominate "dichiarazione liberatoria", entrambe datate 2 marzo 2004, relative alle fatture nn. [REDACTED] come sottoscritte da [REDACTED] prodotte dal [REDACTED] nel corso del primo grado del giudizio; b) che - contrariamente a quanto sostenuto dal



Tribunale -, attraverso l'interpretazione letterale dei documenti innanzi richiamati, nella parte in cui si dava atto che le fatture erano state pagate a saldo con assegno bancario e che nessuna somma sarebbe stata più dovuta in relazione ad esse, poteva evincersi che la portata liberatoria delle stesse si riferisse al pagamento delle lavorazioni in dette fatture specificate e non solo al pagamento delle somme ivi portate; c) che, in proposito, non poteva attribuirsi rilievo, ai fini di ritenere che dette somme fossero un mero acconto e non il saldo, al fatto che, in sede di interrogatorio formale, l'appaltante, dopo il versamento dell'ultimo assegno di euro 5.000,00 del 12 marzo 2004, avesse manifestato, tramite il proprio legale, la propria disponibilità a corrispondere all'appaltatore le somme ancora dovute, avendo il [REDACTED] precisato che tale disponibilità avrebbe avuto ad oggetto non già i lavori indicati nelle fatture, bensì ulteriori lavorazioni; d) che, con il supplemento peritale espletato nel giudizio di gravame, era stato accertato che esistevano effettivamente ulteriori lavorazioni svolte, non comprese nelle indicazioni di cui alle fatture, per un ammontare di euro 9.812,83, comprensivo della manodopera e degli oneri accessori (come da ipotesi *sub B* elaborata dal consulente tecnico d'ufficio); e) che l'ipotesi *sub A* - in cui era calcolato l'importo dei lavori e oneri non compreso nelle fatture, posto che la fattura n. [REDACTED] era riferita alla sola manodopera, esclusi gli oneri accessori e di sicurezza - esulava dall'oggetto dell'indagine demandata alla Corte; f) che la debenza degli oneri accessori e di sicurezza relativi alle lavorazioni di cui alla fattura n. [REDACTED] era smentita dal tenore della dichiarazione liberatoria del 2 marzo 2004 e costituiva la prova dell'integrale pagamento



del committente in ordine a tutte le voci connesse alla prestazione contrattuale oggetto della fattura, ivi compresi i detti oneri, altrimenti non giustificandosi la dichiarazione del [REDACTED] di non avere null'altro da pretendere in relazione alla fattura in questione; g) che, per l'effetto, il [REDACTED] doveva essere condannato al pagamento esclusivamente della differenza tra l'importo relativo alle ulteriori lavorazioni eseguite non ricomprese nelle fatture nn. [REDACTED] e l'importo versato di euro 5.000,00, per un residuo dovuto di euro 4.812,83.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [REDACTED] quale titolare della ditta [REDACTED]

È rimasto intimato [REDACTED]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., per avere la Corte di merito interpretato le quietanze rilasciate dall'appaltatore in spregio al canone di buona fede oggettiva e correttezza, non avendo considerato che il corrispettivo per l'appalto eseguito avrebbe dovuto essere determinato a misura, con esclusione dei materiali, mentre nelle richiamate fatture non vi era alcun riferimento alle misurazioni, ma solo alle descritte voci di opere (tanto è vero che le somme portate nelle fatture risultavano nettamente inferiori rispetto a quanto indicato nel primo e nel secondo Sal), sicché le voci in fattura sarebbero state indicative delle opere ma non delle quantità.



Obietta l'istante che, in ogni caso, gli oneri accessori e di sicurezza non sarebbero stati citati nelle fatture, con la conseguenza che – secondo buona fede – non poteva ritenersi che il committente avesse saldato tali voci.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale dettato una motivazione manifestamente e irriducibilmente illogica, nella parte in cui aveva sostenuto che le due fatture quietanzate nn. [REDACTED] e [REDACTED] avessero la medesima portata liberatoria; e ciò in contrasto con il fatto che le due fatture non erano identiche: la fattura n. [REDACTED] conteneva un espresso rinvio alla voce "manodopera" mentre la fattura n. [REDACTED] ne era priva; sicché a tali documenti non avrebbe potuto essere attribuita la medesima valenza liberatoria.

Osserva l'istante che, aderendo all'ipotesi *sub A* del consulente tecnico d'ufficio, sarebbero stati dovuti, oltre agli importi per le lavorazioni non indicate in nessuna delle fatture nn. [REDACTED] per euro 9.812,23, oltre IVA, anche gli oneri accessori e di sicurezza, da calcolarsi sulle lavorazioni indicate nella fattura n. [REDACTED] per un importo di euro 9.665,45, oltre IVA, essendo gli importi in essa indicati limitati alla "sola manodopera".

3.- I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono fondati, nei termini che seguono.



3.1.- Ed invero, pur aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui le quietanze rilasciate avrebbero dovuto essere riferite non già alle somme fatturate, bensì alle causali contenute nelle fatture nn. [REDACTED] ossia alle lavorazioni ivi riportate, non è congruente, rispetto ai canoni ermeneutici evocati, l'affermazione secondo cui, benché la fattura n. [REDACTED] si riferisse al solo onere accessorio della manodopera ("solo manodopera"), la corrispondente dichiarazione liberatoria avrebbe dovuto intendersi estesa anche agli altri oneri accessori e di sicurezza, in spregio anzitutto allo stesso dato letterale indicato.

Ora, gli oneri accessori di diretta imputazione si identificano in tutti quelli collegati all'opera appaltata da un nesso di consequenzialità e, dunque, non ricomprendono i soli costi per la manodopera impiegata, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto.

Né da tali dichiarazioni liberatorie avrebbe potuto desumersi la volontà dell'assuntore di abdicare ad ogni ulteriore pretesa spettante in ordine ai lavori eseguiti in appalto.

In proposito, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili *aliunde* -, risulti che la parte l'abbia



resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023; Sez. L, Sentenza n. 18094 del 15/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 2146 del 31/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 729 del 20/01/2003).

3.2.- Del resto, è del tutto incomprensibile l'assunto della sentenza impugnata secondo cui l'ipotesi *sub* A prospettata dal supplemento di consulenza tecnica d'ufficio - che appunto includeva nell'importo ancora dovuto anche gli oneri accessori non ricompresi nella fattura n. [REDACTED] - sarebbe stata estranea all'oggetto dell'indagine della Corte.

Così come illogico è il rilievo successivo, secondo cui, pur riferendosi la fattura n. [REDACTED] alla "sola manodopera", il suo senso avrebbe dovuto essere esteso a tutte le voci connesse alle prestazioni contrattuali indicate in fattura.

4.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

"In tema di appalto, ove la fattura quietanzata si riferisca al solo onere accessorio della manodopera, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza di diretta imputazione dell'appalto, che si identificano in tutti quelli collegati all'opera appaltata da un nesso di consequenzialità e, dunque, non ricomprendono i soli costi per la



manodopera impiegata, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto".

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 21 gennaio 2025.

Il Presidente

Mario Bertuzzi

